

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017
274^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ROMANO

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 21 giugno 2017.

Il **PRESIDENTE**, con specifico riferimento all'esame del disegno di legge di delegazione europea 2016, comunica che la senatrice Fissore ha presentato una nuova versione del suo emendamento 7.10 (testo 2), allegato all'odierno resoconto.

Comunica, inoltre, che la Commissione bilancio ancora non ha reso il suo parere sugli emendamenti e che si è in attesa che il Governo presenti i suoi emendamenti, già preannunciati.

Informa, poi, che, nella seduta odierna, verrà chiusa la discussione generale congiunta mentre, la prossima settimana, si potrà procedere all'illustrazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

In sede di discussione generale, la senatrice **GRANAIOLO** (*Art. 1-MDP*), in merito al dovuto recepimento della Direttiva 2016/1214 del 25 luglio 2016, recante "modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali", rileva la inderogabile necessità di garantire su tutto il territorio nazionale uniformi e rigorosi livelli di applicazione del sistema di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, anche per quanto riguarda il plasma come materia prima per la produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale.

A tal fine, raccomanda di garantire un elevato livello di terzietà delle verifiche di applicazione e conduzione dei predetti sistemi, mediante la istituzione di un sistema nazionale finalizzato ad attestare la conformità dei servizi trasfusionali alle norme europee, propedeutico al rilascio dell'accREDITAMENTO da parte delle Regioni e Province autonome, ferme restando le prerogative delle stesse in materia di autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO istituzionale delle attività trasfusionali.

Il **PRESIDENTE**, quindi, dopo aver constatato che nessun altro senatore chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2834

Art. 7

7.10 (testo 2)

FISSORE

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, della facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, prevedendo che sia la CONSOB a diffondere al pubblico le informazioni, fatti salvi i poteri di controllo successivo, adottando le occorrenti modificazioni alla normativa vigente. A tal fine, le comunicazioni alla CONSOB sono effettuate entro e non oltre un giorno lavorativo dall'operazione in modo da consentire all'Autorità di provvedere ai relativi adempimenti entro il termine di cui al predetto articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014. Si applica l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, escludendo il ricorso alla contribuzione di cui all'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994 n. 724;».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
275^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore **COCIANCICH** (PD) ha chiesto di aggiungere la propria firma all'emendamento 4.38.

Comunica altresì che sono pervenuti quattro emendamenti aggiuntivi: rispettivamente, l'1.1, da parte del relatore e il 3.0.1, il 12.0.5 e il 12.0.6, da parte del Governo, allegati all'odierno resoconto.

Relativamente a queste proposte emendative, propone di fissare il termine per presentare sub-emendamenti per domani, mercoledì 5 luglio, alle ore 12.

Prende atto e conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,10

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2834

Art. 1

1.1

IL RELATORE

Al comma , allegato A, inserire le seguenti direttive:

«direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017);

direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8 settembre 2018);

direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 settembre 2019);

direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 14 settembre 2018);».

Art. 3

3.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012 , relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue;

b) coordinare e raccordare le disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214;

c) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti;

d) prevedere, per i brevetti europei per cui è stata presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui al comma 4 dell'articolo 56 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla data di ricezione della

comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro;

e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, di cui all'art. 59 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo.»

Art. 12

12.0.5

Il Governo

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2017, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2017, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogare espressamente le disposizioni del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2016/679;

b) modificare il Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) n. 2016/679;

c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) n. 2016/679;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento (UE) n. 2016/679;

e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

12.0.6

Il Governo

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti

legislativi recanti l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;

b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del *know how* e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;

c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017
277^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il **PRESIDENTE** informa che il senatore Orellana ha presentato una riformulazione (testo 2) dei suoi emendamenti 12.0.1 e 12.0.2, che sono allegati all'odierno resoconto.

Comunica altresì che, alla scadenza fissata per oggi, mercoledì 5 luglio, alle ore 12,00, non risultano pervenuti subemendamenti agli emendamenti pubblicati nella precedente seduta.

Avverte, inoltre, che, in attesa che vengano trasmessi i pareri sugli emendamenti da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, si procede all'illustrazione degli ordini del giorno e delle proposte emendative all'Atto Senato n. 2834.

Gli ordini del giorno G/2834/1/14, G/2834/2/14 e G/2834/3/14 sono dati per illustrati dai relativi estensori.

L'emendamento 1.1 viene dato per illustrato.

La senatrice **FISSORE** (PD) illustra brevemente l'emendamento 3.1, spiegando che esso mira, in particolare, a tutelare la registrazione dei marchi per le piccole aziende.

Gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.0.1 sono dati per illustrati.

Il subemendamento 4.1/1 è considerato illustrato, così come le proposte emendative 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

La senatrice **FISSORE** (PD) dà conto dell'emendamento 4.5, volto a chiarire ulteriormente la funzione di controllo sulle assicurazioni a rischio.

Gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, con il relativo subemendamento 4.11/1, 4.12, 4.13 e 4.14 sono considerati come illustrati.

La senatrice **FISSORE** (PD) illustra l'emendamento 4.15, il quale mira ad evitare conflitti funzionali tra le varie autorità di vigilanza nel settore assicurativo.

Gli emendamenti 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 e 4.23 sono dati per illustrati.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S), dopo aver aggiunto la propria firma, illustra congiuntamente gli emendamenti 4.24 e 4.25, che hanno lo scopo di assicurare una maggior tutela, in campo assicurativo, al consumatore.

Gli emendamenti 4.26, 4.27, 4.28 e 4.29 sono considerati illustrati.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S), dopo aver aggiunto la propria firma, illustra l'emendamento 4.30, spiegando che esso ha l'obiettivo di garantire una ulteriore tutela, in termini di vigilanza da parte dell'IVASS, al consumatore.

Gli emendamenti 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40 e 4.41 sono dati per illustrati.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S), dopo aver aggiunto la propria firma, illustra l'emendamento 4.42, il quale mira a rendere obbligatoria la prestazione di consulenza da parte dell'assicurazione a favore dell'assicurato, sempre allo scopo di garantire ulteriormente quest'ultimo.

Le proposte emendative 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 sono considerati come illustrati.

La senatrice **FISSORE** (PD) illustra brevemente l'emendamento, a sua firma, 7.10 (testo 2).

Gli emendamenti 7.11, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 12.1 e 12.2 sono dati per illustrati.

Il senatore **ORELLANA** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà conto congiuntamente degli emendamenti 12.0.1 (testo 2) e 12.0.2 (testo 2), spiegando che essi enucleano degli specifici criteri direttivi per l'attuazione di due direttive peraltro già contenute nell'allegato al disegno di legge di delegazione europea 2016.

Sono, infine, considerati illustrati gli emendamenti 12.0.5 e 12.0.6.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 13,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2834

Art. 12

12.0.1 (testo 2)

ORELLANA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2016/2102 prendendo come riferimento i valori di cui al punto 3), lettera d), comma 1, articolo 1 dell'allegato B al decreto ministeriale 8 luglio 2005;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva 2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto. A tale scopo, con misure che impongono un onere sproporzionato si intendono misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per i cittadini, in particolare per le persone con disabilità. L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime, pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni, non può essere considerata un motivo legittimo;

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

12.0.2 (testo 2)

ORELLANA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) utilizzare esclusivamente la traiettoria lineare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva;

b) fissare dei criteri di equivalenza specifici ai fini della realizzazione delle procedure di compensazione della non conformità di cui al paragrafo 3, articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2284;

c) prevedere che per la realizzazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 si faccia riferimento al considerando 18 della direttiva medesima, prevedendo in particolare una riduzione delle emissioni, con specifico riferimento a ossidi di azoto e particolato fine, in aree e agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerati, anche in Paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria stabiliti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017
278^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 luglio.

Il **PRESIDENTE** informa che il relatore ha depositato 3 proposte emendative, di cui 2 in conseguenza delle condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione bilancio, gli emendamenti 3.100 e 6.100 (pubblicati in allegato), ed una riferita al titolo del disegno di legge, Tit.1, anch'essa pubblicata in allegato.

Prima di passare alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, dispone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti 1.1, 3.0.1, 12.0.5 e 12.0.6, in attesa del relativo parere della Commissione bilancio.

L'ordine del giorno G/2834/1/14 decade in assenza del relativo estensore.

L'ordine del giorno G/2834/2/14 è accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/2834/3/14 è accolto con la riformulazione proposta dal Governo (testo 2), pubblicata in allegato.

L'emendamento 3.100, posto in votazione, viene approvato dalla Commissione.

L'emendamento 3.1, sottoposto a voto, è respinto.

Gi emendamenti 3.2 e 3.3, fatti propri dai senatori Mauro e Molinari, stanti i pareri contrari del relatore e del Governo, messi in votazione, vengono respinti.

Il subemendamento 4.1/1, fatto proprio dal senatore Mauro, a seguito della votazione, non è accolto dalla Commissione.

Su invito del Presidente, il relatore, quindi, precisa l'opportunità di procedere al voto di un primo blocco di emendamenti, dal 4.1 al 4.10 di identico contenuto, i quali se approvati, andrebbero ad assorbire un secondo blocco di proposte emendative, dal 4.11 al 4.19.

Concorda in tal senso il Presidente.

Conseguentemente, con un'unica votazione, la Commissione approva gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, fatto proprio dal senatore Molinari, nonché gli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, fatti propri dal senatore Mauro.

A seguito di tale approvazione, risultano preclusi il subemendamento 4.11/1 e gli emendamenti 4.20, 4.21 e 4.25, nonché assorbiti gli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.22 e 4.23.

L'emendamento 4.24, fatto proprio dal senatore Candiani, sul quale convergono i pareri contrari del relatore e del Governo, è respinto a seguito della votazione.

Gli emendamenti 4.26 e 4.27 vengono fatti propri dalla senatrice Ginetti e ritirati.

Con un'unica votazione, gli emendamenti 4.28 e 4.29, fatti propri dal senatore Mauro, sono respinti.

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 4.30, fatto proprio dal senatore Candiani, e l'emendamento 4.31, fatto proprio dal senatore Mauro. Conseguentemente risulta assorbito l'emendamento 4.32.

L'emendamento 4.33, fatto proprio dalla senatrice Ginetti e messo in votazione, viene accolto dalla Commissione.

Gli emendamenti 4.34, fatto proprio dalla senatrice Ginetti, nonché 4.35 e 4.36, fatti propri dal senatore Mauro, sono ritirati.

Risultano parimenti ritirati gli emendamenti 4.37, 4.38 e 4.39, fatto proprio, quest'ultimo, dalla senatrice Ginetti.

Gli identici emendamenti 4.40 e 4.41, fatti propri dal senatore Mauro, messi congiuntamente in votazione, sono respinti.

Eguale respinti dalla Commissione, con distinte votazioni, risultano l'emendamento 4.42, fatto proprio dal senatore Candiani, nonché gli identici 4.43, fatto proprio dalla senatrice Ginetti, e 4.44, fatto proprio dal senatore Mauro.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 4.45 e 4.46, quest'ultimo fatto proprio dal senatore Mauro.

Messo in votazione, viene approvato l'emendamento 4.47, fatto proprio dalla senatrice Ginetti.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 4.48 e 4.49, quest'ultimo fatto proprio dal senatore Mauro.

Sempre con un'unica votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 4.50 e 4.51, quest'ultimo fatto proprio dal senatore Mauro.

Con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti, fatti propri dal senatore Candiani, 4.52, 4.53, 4.54 e 4.55.

L'emendamento 5.1, rispetto al quale sia il relatore che il rappresentante del Governo esprimono parere contrario, posto in votazione, è respinto.

Con votazioni separate, la Commissione approva gli emendamenti 6.100 e 6.1.

A seguito di distinte votazioni, non vengono accolti gli emendamenti 6.2 e 6.3, mentre è approvato l'emendamento 6.4.

Con un'unica votazione, sono approvati gli identici emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, fatto proprio dai senatori Uras e Molinari, 7.6, nonché 7.7 e 7.8, fatti propri dal senatore Mauro, e 7.9.

Posta in votazione, la Commissione respinge la proposta emendativa 7.10 (testo 2).

Gli emendamenti 7.11 e 8.1, fatti propri dai senatori Candiani e Amidei, messi in votazione, risultano respinti.

Il senatore **CANDIANI** (*LN-Aut*) ritira l'emendamento, a sua firma, 9.8 e sottoscrive l'emendamento 9.1.

Con un'unica votazione, vengono approvati gli identici emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, fatto proprio dai senatori Uras e Molinari, 9.6 e 9.7, fatto proprio, quest'ultimo, dai senatori Mauro ed Amidei.

Il senatore **CANDIANI** (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 9.9, procedendo, quindi, al suo ritiro.

Successivamente, la Commissione, a seguito di votazione, approva l'emendamento 12.1, risultando, quindi, assorbito l'emendamento 12.2.

Al riguardo, il sottosegretario **GOZI** dichiara che il Governo si riserva, in occasione dell'esame di tale provvedimento presso l'Aula del Senato, la possibilità di sopprimere eventualmente l'articolo 12 dello stesso, ove il recepimento della direttiva in esso contenuta avvenga mediante altri strumenti legislativi di attuazione diretta.

La Commissione, quindi, respinge con votazione l'emendamento 12.0.1 (testo 2), rispetto al quale, peraltro, grava il parere contrario della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione.

Il senatore **ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento, a sua firma, 12.0.2 (testo 2), trasformandolo nell'ordine del giorno G/2834/4/14, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Con apposita votazione, la Commissione approva l'emendamento titolo 1 volto a modificare il titolo del disegno di legge in "legge di delegazione europea 2016-2017".

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2834

G/2834/3/14 (testo 2)

MIRABELLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016»;
premessi che:

con l'articolo 31 della legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) è stato aggiunto l'articolo 12-*bis* alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di chiudere la procedura di pre-infrazione relativa al caso EU Pilot 6955/14/ENVI;

il citato articolo 12-*bis* prevede che "la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento";
considerato che:

la locuzione di cui al citato articolo 12-*bis* "subito dopo l'abbattimento" ha dato adito a diverse interpretazioni e applicazioni da parte delle regioni e difficoltà oggettive e pratiche nell'adempimento da parte dei cacciatori a seconda delle diverse forme di caccia. Infatti, una sua interpretazione nel senso di dover provvedere all'annotazione ancor prima del recupero appare priva di senso, anche ai fini del controllo degli organi di vigilanza, poiché non vi sarebbe corrispondenza tra capi segnati e capi in possesso dei cacciatori. D'altra parte, interpretando l'obbligo di annotazione come da effettuarsi dopo il recupero e ritenendo obbligatorio recuperare il capo subito dopo l'abbattimento, sorgono difficoltà dovute alle forme di caccia: basti pensare alla caccia agli acquatici da capanni galleggianti o ai colombacci da palchi sopraelevati sugli alberi, ove ogni spostamento comporta una percentuale di rischio che non ha senso innalzare moltiplicando le uscite per l'immediato recupero ai fini dell'annotazione sul tesserino. Inoltre, le cacce vaganti, in particolare alla migratoria, rendono di per se stesse difficoltoso estrarre ogni volta il tesserino in qualsiasi condizione meteo, con il rischio di un suo deterioramento e necessità di sostituzione alle condizioni determinate dalla legge,

impegna il Governo:

a valutare, alla luce del precontenzioso con la Commissione europea, la possibilità di proporre, nella prima legge europea annuale utile, una modifica normativa all'articolo 12-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, volta a esplicitare che l'annotazione sul tesserino deve essere effettuata dopo l'abbattimento "e l'avvenuto recupero", al fine di ovviare alle predette conseguenze derivanti dalle diverse possibili interpretazioni della norma vigente e garantire al contempo l'esigenza primaria di rendicontare con precisione il numero di capi prelevati per specie a fini statistici e gestionali.

G/2834/4/14

ORELLANA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016»;
premessi che:

negli ultimi venti anni nell'Unione si sono registrati considerevoli progressi nell'ambito della qualità dell'aria e delle emissioni atmosferiche antropogeniche, in particolare attraverso una politica specifica dell'Unione che comprende la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2005 intitolata «Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico» («STIA»);

la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha svolto un ruolo determinante con riferimento a tali progressi fissando, a partire dal 2010, limiti massimi per le emissioni annue degli Stati membri di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM) e ammoniaca (NH₃). Di conseguenza, tra il 1990 e il 2010, nell'Unione, le emissioni di biossido di zolfo sono diminuite dell'82 per cento, le emissioni di ossidi di azoto del 47 per cento, le emissioni dei composti organici volatili non metanici del 56 per cento e le emissioni di ammoniaca del 28 per cento;

tuttavia, come indicato nella comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2013 intitolata «Aria pulita per l'Europa» («Nuova STIA»), sussistono significativi impatti negativi e rischi significativi per l'ambiente e per la salute umana;

considerato che:

il provvedimento in esame, all'allegato A, prevede il recepimento della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) utilizzare esclusivamente la traiettoria lineare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva;

b) fissare dei criteri di equivalenza specifici ai fini della realizzazione delle procedure di compensazione della non conformità di cui al paragrafo 3, articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2284;

c) prevedere che per la realizzazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 si faccia riferimento al considerando 18 della direttiva medesima, prevedendo in particolare una riduzione delle emissioni, con specifico riferimento a ossidi di azoto e particolato fine, in aree e agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerati, anche in Paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria stabiliti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 3

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», con le seguenti: «acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari».

Art. 6

6.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», con le seguenti: «acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari».

Tit. 1

IL RELATORE

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «Legge di delegazione europea 2016», con le seguenti: «Legge di delegazione europea 2016-2017».